

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E DICHIARAZIONI ETEROACCUSATORIE: PER LA CEDU IL PROCESSO BASATO SUI SOLI “PENTITI” VIOLA L’ART. 6 *

di Fenice Valentina VALENTI**

ABSTRACT

La sentenza della CEDU Adamčo c. Slovacchia ha aperto una breccia nella regolamentazione “imateriale” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nell’ambito di processi contro la criminalità organizzata, sostenendo che esse sono contrarie all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha stabilito che un processo basato esclusivamente sulle prove testimoniali, derivate dalle narrazioni dei collaboratori di giustizia, viola il giusto processo nella misura in cui i tribunali nazionali si sono limitati a un processo ordinario, senza considerare l’alto rischio di manipolazione delle dichiarazioni rese e della accordi con l’organismo investigativo che non sono soggetti ad alcun controllo giurisdizionale. Lo scopo di questo contributo è quello di interrogarsi sui possibili effetti di tale pronuncia nell’ordinamento giuridico italiano.

The ECHR judgment Adamčo v. Slovakia opened a breach in the “intangible” regulation of the statements of collaborators of justice made in the context of organised crime trials, arguing that they are contrary to Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. It ruled that a trial based solely on witness evidence, derived from the narratives of collaborators of justice, violates due process to the extent that national courts have limited themselves to an ordinary trial, without considering the high risk of manipulation of the statements made and the agreements with the investigating body that are not subject to any judicial scrutiny.

* Nota alla sentenza della CEDU Adamčo c. Slovacchia.

** Avvocato e dottoranda di ricerca in Diritto della società digitale e innovazione tecnologica presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.

¹ L’espressione, rimodulata dalla scrivente, è di G. DE AMICIS-GAETA, *Il confine di sabbia: la Corte EDU ancora di fronte al divieto del ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2017, 2, p. 470.

² Il terreno di scontro tra l’ordinamento giuridico interno e la CEDU si registra, principalmente, in tema di 41-bis O.P. Come noto, il “carcere duro” rappresenta una sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario per far fronte a

The purpose of this paper is to question the possible effects of this pronouncement in the italian legal system.

SOMMARIO

1. Introduzione	1
2. Il fatto	2
3. La decisione della Corte	3
3.1. I precedenti della Corte	3
4. I possibili risvolti pratici nell’ordinamento giuridico italiano	4
4.1. (segue) gli effetti delle sentenze CEDU ...	4
4.2. (segue) valutazione probatoria e regime della collaborazione	6
5. Conclusioni	9

1. INTRODUZIONE

Alcuni temi del diritto penale vivono un delicato equilibrio¹ tra la necessità di giustizia e il rispetto dei principi costituzionali. Tra questi può farsi rientrare l’intera tematica afferente alla criminalità organizzata: un ramo della materia penale particolarmente “sentito” in cui le garanzie difensive spesso sembrano subire, in nome di una preminente esigenza di difesa sociale, una compressione non solo formale ma anche sostanziale.

In realtà, se questo fenomeno sembra oramai una tendenza inarrestabile della cultura giuridica italiana, in sede sovranazionale sembra emergere una meritevole inversione di tendenza².

delle non meglio specificate esigenze emergenziali. Ciò si traduce in una limitazione delle ore d’aria, dei colloqui con i familiari, nel collocamento in una sezione dedica con sorveglianza continua; nell’impossibilità di interloquire con i detenuti “comuni” né con i detenuti del 41-bis non facenti parti del gruppo preventivamente individuato con cui dialogare durante l’ora d’aria. Negli anni sono state plurime le sentenze della Corte costituzionale con le quali è stata riscontrata l’incostituzionalità della disposizione in relazione ai cibi, ai colloqui con i difensori e alla corrispondenza con quest’ultimi. Sul fronte internazionale, invece, nel 2019 la CEDU ha dichiarato il carcere duro incompatibile con la Convenzione per violazione dell’art. 3 che proibisce in maniera assoluta la tortura

Questo è quanto avvenuto con la sentenza in commento, pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione a una controversia sorta nell'ordinamento giuridico slovacco.

La decisione in esame, ancorché emessa nei confronti di uno stato estero, è particolarmente importante soprattutto alla luce delle questioni in essa contenute che inducono una riflessione sulle regole giudiziarie interne che governano i processi di criminalità organizzata.

2. IL FATTO

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo — d'ora in poi CEDU — ha ritenuto che lo Stato slovacco avesse violato l'art. 6 della Convenzione per aver ritenuto colpevole del reato di omicidio un imputato basandosi sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio della Corte di Strasburgo è particolarmente complessa e trae origine da alcuni fatti omicidari consumati in un contesto di criminalità organizzata.

Tutto ruota intorno a due eventi omicidari: a) per il primo, le Corti slovacche avevano ritenuto la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta delle sole dichiarazioni di un ulteriore soggetto — ritenuto mandante dell'omicidio — il quale aveva formulato delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente solo dopo aver ricevuto una condanna all'ergastolo per ulteriori, e distinti, delitti di sangue; b) per il secondo omicidio, invece, il processo aveva seguito un percorso diverso. Inizialmente, l'imputato era stato assolto da ogni accusa per mancanza di prove. Successivamente, a seguito della collaborazione di un correo, le indagini

venivano riaperte e l'imputato, dopo un lungo processo, veniva ritenuto colpevole.

Nelle more di tale secondo giudizio, la difesa ha cercato di portare all'attenzione del giudice sia le innumerevoli incongruenze emerse dalle testimonianze³, sia il fatto che tali dichiarazioni provenissero da collaboratori di giustizia.

Tutte le censure di inattendibilità sono state disattese prima dal Tribunale distrettuale di Žilina e poi dal Tribunale Regionale⁴ (“...// the Court stated that it had examined that evidence “particularly carefully” and looked “especially carefully” into the internal logic and coherence of their statements and their consistency with other evidence available)⁵. Stesso epilogo si è avuto con il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione slovacca.

Successivamente, al ricorrente non è rimasto che lamentare l'inadeguatezza del suo processo dinanzi alla propria Corte costituzionale, denunciando l'accordo con il quale, in cambio della sua incriminazione, i coimputati avrebbero beneficiato - *de facto* - dell'immunità.

A seguito dell'ennesimo rigetto, l'imputato ha adito la CEDU per violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3, della Convenzione.

In questa sede, il ricorrente ha lamentato che il narrato dei collaboratori non fosse stato supportato da prove indirette; ha eccepito la mancata valutazione del profilo e dei precedenti dei testimoni, nonché la lesione del diritto di difesa, in quanto l'Autorità giudiziaria non avrebbe effettivamente valutato l'incidenza e il “peso” dei vantaggi processuali ottenuti dai collaboratori; ha contestato la segretezza dell'accordo di collaborazione, avulso da qualsiasi controllo giurisdizionale e l'impossibilità di contro-esaminare un teste. Da ultimo, ha posto l'accento sul

e i trattamenti inumani e degradanti. Il riferimento è alla nota sentenza *Provenzano c. Italia* (C.CEDU sent. 25.10.2018, *Provenzano c. Italia*, ricorso n. 55080/13) con nota di M.S. MORI, *A Strasburgo c'è un Giudice anche per i capimafia: con Provenzano non cade ma scricchiola il 41-bis*, in *Giur.Pen.*, 2020, accolta duramente dalla politica italiana. In passato, invece, la i giudici di Strasburgo avevano “salvato” il carcere duro con la sentenza *Paolello c. Italia* (sez. IV, 24 settembre 2015, Ric. n. 37648/02). Sia consentito il rinvio a G. COLAVECCHIO, *Riflessioni sul 41-bis a margine della sentenza Provenzano c. Italia*, in *La leg. Penale*, 2019, pp. 1-22.
³In ossequio a ragioni di completezza ed esaustività si fa presente che le discrepanze emergenti dalle testimonianze rese

riguardavano: l'orario della morte, il numero delle persone coinvolte negli omicidi, l'identità dei partecipi, il movente degli omicidi, le vie di fuga. Si v. i §§ 15-19, p. 3.

⁴La composizione del sistema giudiziario slovacco prevede, per i giudizi di primo grado civili e penali la celebrazione davanti ai tribunali distrettuali; i tribunali regionali, invece, rappresentano il secondo grado di giudizio e si pronunciano in prima istanza in materia amministrativa e nelle competenze previste dalle leggi speciali. Per approfondimenti si v. www.e-justice.europa.eu

⁵*Cfr.* § 22, p. 4.

preventivo accesso, da parte dei testimoni, al fascicolo processuale grazie al quale avrebbero adeguato il loro racconto.

Il Governo slovacco, a fronte delle doglianze sollevate da ricorrente, ha invece ribadito la correttezza dei giudizi fondanti la condanna del ricorrente, evidenziando la presenza di ulteriori prove e che, in ogni singola fase processuale, il ricorrente fosse stato nelle condizioni di esercitare i suoi diritti difensivi⁶.

3. LA DECISIONE DELLA CORTE

Come prima anticipato, la Cedu, accertata la ricevibilità del ricorso, e valutando il merito della domanda presentata dal ricorrente, ha riconosciuto la violazione dell'art. 6 della Convenzione, condannando il Governo slovacco al pagamento di €5.000,00 a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali e €15.000,00 per i costi e le spese di giustizia.

Nella specie, la Corte ha precisato che, in tema di utilizzo delle dichiarazioni rese dal chiamato in correità, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non prevede un generale divieto di utilizzazione delle dichiarazioni *erga alios* rese dal coimputato, il quale sia successivamente divenuto collaboratore di giustizia. Tuttavia, non ha mancato di evidenziare come sulle Corti nazionali gravi un onore particolarmente stringente in virtù del quale si dovrebbe evitare che un individuo venga processato per il perseguimento di interessi privati che esulino dall'assolvimento di ragioni di giustizia. Infatti, la vendetta personale, gli interessi economici, i vantaggi processuali o le immunità giurisdizionali possono indurre ad una manipolazione del fatto storico narrato e le dichiarazioni *de quibus*, ove non attentamente valutate e verificate, possono incidere significativamente sull'esito processuale⁷.

Quanto al caso di specie, assume un rilievo decisivo, in primo luogo, la natura delle prove alla base del giudizio di responsabilità: la condanna si è basata in maniera preponderante sulle dichiarazioni testimoniali dei collaboratori di giustizia. Le prove peritali, sulle quali il Governo aveva fatto leva, non

hanno gettato luce sull'autore materiale dei delitti, né hanno avuto una qualche attinenza con la sua identificazione. Trattasi di prove che attenevano, più correttamente, alle cause del decesso.

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come nel processo a carico del ricorrente vi fossero già delle dichiarazioni confessorie in merito alla morte delle vittime sicché il *punctum dolens* atteneva, più correttamente, al possibile e diretto coinvolgimento del ricorrente. In relazione a ciò, le attività peritali non hanno consentito di dissipare i dubbi.

La CEDU ha evidenziato che, nonostante i giudizi di merito avessero specificato di aver valutato con dovuta attenzione la prova della chiamata in correità, tale asserzione era contraddetta dalla documentazione in atti. Non è stata, infatti, adeguatamente considerata la discrepanza delle testimonianze in relazione all'ora della morte.

Ma ancora. Sebbene il ricorrente avesse avuto la possibilità di contro-interrogare i testi a suo carico, per la CEDU tale circostanza non è sufficiente ad escludere la violazione dell'art. 6, non avendo il giudice di merito prestato alcuna attenzione alla natura e all'entità dei vantaggi ottenuti dai collaboratori in cambio dell'incriminazione del ricorrente. Benefici personali, questi, che la Corte si preme di sottolineare e far confluire in sentenza: sospensione tanto dell'esercizio dell'azione penale quanto dei procedimenti a carico dei collaboratori per i casi di omicidio. Tanto che i giudici sovranazionali mettono in luce la circostanza per la quale, nonostante il considerevole arco di tempo trascorso, non vi era agli atti nessuna certezza che i collaboratori, *medio tempore*, fossero stati processati: si tratterebbe, dunque, di una immunità di fatto.

3.1. I PRECEDENTI DELLA CORTE

Il problema indagato dalla sentenza annotata non rappresenta un *novum* nella giurisprudenza della CEDU. Non è la prima volta, invero, che la Corte è chiamata ad esprimersi in ordine alla celebrazione dei processi basati sui collaboratori di giustizia. Si pensi, infatti, alle note pronunzie

⁶ Cfr. CEDU, *Adamčo c. Slovacchia*, 1° giugno 2023, §§ i 47-53, lettere a), b).

⁷ Cfr. CEDU, §. 59, pp. 11-12.

*Xenofontos e altri c. Cipro*⁸ e *Habran e Dalem c. Belgio*⁹.

Nel primo dei casi ivi attenzionati, il giudice dei diritti umani è stato chiamato a valutare la lesione del diritto ad un equo processo nel caso in cui la condanna all'ergastolo dell'imputato fosse stata possibile grazie alle dichiarazioni rese dal chiamato in correità. La CEDU, nell'escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione ebbe a rilevare come le dichiarazioni rese dal correo narrante, scvre da qualsiasi accordo con l'Ufficio di Procura, fossero il frutto di vera resipiscenza e che la difesa dell'imputato — in ogni fase processuale — fosse stata messa nelle condizioni di poter confutare il narrato del correo. Sicché, in assenza di benefici che gli imputati avrebbero potuto trarre da un accordo con la Procura, il rischio di manipolazione delle dichiarazioni era nullo.

Anche nel *leading-case Habran e Dalem c. Belgio*, la Corte aveva affermato come non violasse il diritto ad un equo processo la circostanza per la quale i coimputati fossero divenuti collaboratori di giustizia. Questo perché, per ogni teste, la difesa aveva avuto la possibilità di contro-esaminare il dichiarante e, dunque, controdedurre. In quella occasione, venne anche affermato come alla base della condanna dei ricorrenti vi fossero prove balistiche e ulteriori testimonianze che fungevano da riscontro al narrato dei "criminali trasformati in informatori" (così testualmente si esprime la Corte) ai quali non era neanche stato garantito l'anonimato.

Nella sentenza annotata, invece, la Corte — pur intervenendo su un tema che, come visto, è stato già più volte trattato — ha evidenziato i molti profili critici emergenti nei processi fondati sui collaboratori di giustizia.

Il condivisibile cambio di rotta è dell'essersi adeguatamente soffermati - contrariamente a quanto avvenuto nel caso *Xenofontos* - sugli interessi personali dei correi narranti i quali, grazie alla collaborazione, hanno beneficiato di una immunità totale in ordine alle accuse mosse nei loro confronti. Aspetto, questo, che non era stato trattato adeguatamente dai giudici interni, rei di aver

motivato esclusivamente in astratto in ordine alle censure sollevate dal ricorrente.

Il giusto processo, infatti, non si risolve esclusivamente nel mero accertamento della possibilità di contro-esaminare il dichiarante, essendo necessario procedere ad una valutazione globale - procedimento giudiziario, anche interrogandosi su tutti quegli aspetti che possono inficiare l'equità.

Correttamente, dunque, la CEDU è intervenuta per far fronte a delle evidenti storture (o, meglio, abusi) di sistema in quanto le regole e i principi processuali devono essere rispettati in ogni processo, a prescindere dalla gravità, dalla tipologia e dal contesto dei reati per i quali si procede.

4. I POSSIBILI RISVOLTI PRATICI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

La sentenza in commento è particolarmente importante e, per certi versi, "coraggiosa".

Vi è da chiedersi, però, quali implicazioni pratiche possano riflettersi - anche indirettamente - nell'ordinamento giuridico interno.

Per rispondere all'interrogativo, che presuppone la possibilità di individuare una violazione del giusto processo, bisogna soffermarsi su due aspetti particolarmente importanti: il primo attiene ai casi per i quali le sentenze CEDU producono effetti in Italia; il secondo riguarda l'effettivo meccanismo delle regole previste dal codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove testimoniali, ex art. 192 c.p.p., nonché il rapporto con le regole della collaborazione, onde comprendere se sia possibile prospettare una eventuale violazione della Convenzione anche nell'ordinamento italiano.

4.1. (SEGUE) GLI EFFETTI DELLE SENTENZE CEDU

Con espresso riferimento agli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo occorre

⁸Cfr. CEDU, *Xenofontos e altri c. Cipro*, sentenza del 25 ottobre 2022 nn. 68725/2016, 74339/2016, 74359/2016.

⁹Cfr. CEDU, *Habran e Dalem c. Belgio*, sentenza del 17 gennaio 2017 nn. 43000/11, 49380/2011.

distinguere il piano della ‘forza obbligatoria’ — cd. effetti *inter partes* — da quello dell’efficacia di “cosa interpretata”, il cd. effetto *erga omnes*¹⁰. Per “forza obbligatoria”, che trova la sua genesi nell’art. 46, si intende l’effetto della sentenza sullo Stato parte della causa¹¹. Infatti, ai sensi dell’art. 46 della Convenzione «*Le Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte*».

Con la locuzione “efficacia della cosa interpretata” invece ci si riferisce alla giurisprudenza della Corte dei diritti umani, ossia all’interpretazione delle disposizioni della Convenzione che dovrebbe imporsi, senza distinzione alcuna, a tutti gli Stati parte del trattato multilaterale.

Già da queste brevi battute, si deve evidenziare, come la pronuncia, non coinvolgendo lo Stato italiano, non produce effetti direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico interno. Come noto, affinché una sentenza CEDU possa incidere sul giudicato attraverso il meccanismo dell’incidente di esecuzione, della revisione¹², mediante il nuovo

meccanismo *ex art. 628-bis c.p.p.*¹³ o che possa produrre effetti su procedimenti *in itinere*, è necessario che la violazione riscontrata dalla Corte abbia coinvolto lo Stato italiano.

Escluso, dunque, che la sentenza *de qua* possa direttamente applicarsi nel nostro ordinamento è necessario verificare se sia possibile ricorrere allo strumento interpretativo.

In dottrina¹⁴ vi è chi riconosce una certa importanza al precedente emanato dalla CEDU. Si è detto, infatti, che «*quando un sistema a garanzia dei diritti si dota di un giudice ad hoc sembra difficile negare che a questo spetti l’ultima parola sul contenuto dei diritti tutelati e ciononostante non si tratti di una autorità giurisdizionale sovraordinata rispetto a quelle nazionali. Esso svolge la funzione essenziale di fissare uno standard minimo di tutela eguale per tutti, contribuendo così alla fondamentale opera di universalizzazione dei diritti dell’uomo*».

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si pone in una posizione diametralmente opposta: già in passato gli ermellini, attraverso un

¹⁰ Per maggiori approfondimenti sul punto si v. C. NEGRI, *La CEDU nell’ordinamento italiano: rapporti tra fonti e tra giurisdizioni*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 79 ss.; E. FERRI, *L’efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo negli ordinamenti nazionali*, in A. DI BLASE (a cura di), *Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali*, Romatre-Press, Roma, 2014, pp. 173 ss.; E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*,

¹¹ L’art. 46 della Convenzione, rubricato “Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze” statuisce che “*Le Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. 3. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d’interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d’interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.*

4. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un’Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell’osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al §§ o 1. 5. Se la Corte accerta una violazione del §§ o 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del §§ o 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame”.

¹² I rapporti tra la CEDU e l’istituto della revisione, oggi pacifici, sono il frutto di un dialogo altalenante con la Corte costituzionale. In questa sede basterà ricordare le due note sentenze del giudice delle leggi Corte cost. 7 aprile 2011 n. 113 e Corte cost. 30 aprile 2008, n. 129.

¹³ La disposizione recante “Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali” introdotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 c.d. Riforma Cartabia, mira -- per come riportato dalla stessa relazione illustrativa -- a superare l’assetto binario dato “*da un lato, dalla revisione europea e, dall’altro, incidente di esecuzione - fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo. L’istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. Per questo, trattandosi di rimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione*”. Per maggiore completezza si rinvia alla Relazione illustrativa consultabile in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. Straordinario n. 5).

¹⁴ In questi termini B. RANDAZZO, *Gli effetti delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*, p. 11, consultabile in www.cortecostituzionale.it; ID., *Il giudizio dinanzi alla Corte Europea dei Diritti: un nuovo processo costituzionale*, in *AIC*, 2011, 4, pp. 1-40.

orientamento non ancora smentito¹⁵, avevano negato la possibilità di far valere una sentenza resa contro uno stato estero anche nell'ipotesi in cui si trattasse di una "sentenza pilota". Quest'ultima, frutto di un procedimento della CEDU per risolvere problemi funzionali e/o strutturali, riguardava esclusivamente l'ordinamento giuridico coinvolto.

Viene da chiedersi, allora, se detta sentenza possa rappresentare uno "spunto giudiziario" per mettere sotto la lente di ingrandimento l'esperienza italiana.

4.2. (SEGUE) VALUTAZIONE PROBATORIA E REGIME DELLA COLLABORAZIONE

Nel volgere lo sguardo al panorama processuale italiano¹⁶, le questioni che vengono in rilievo sono essenzialmente due: la disciplina sui benefici derivanti dalla collaborazione e le regole processuali per la valutazione della chiamata in correità.

Sotto il primo versante deve essere subito rilevato che, contrariamente alla prassi in uso presso gli Uffici di Procura slovacchi, nel nostro ordinamento non è prevista la concessione o il riconoscimento di una "immunità di fatto" per il collaborante.

Ciononostante, la disciplina italiana sui collaboratori di giustizia¹⁷ prevede, sotto vari profili, alcuni considerevoli benefici. In tema di trattamento sanzionatorio, ad esempio, opera il riconoscimento di una attenuante speciale prevista, dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152¹⁸, alla luce della quale «*la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione*

da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà». L'attenuante in esame, strutturata con la previsione di una pena autonoma, sfugge alle regole del bilanciamento tra circostanze ex art. 69-bis c.p.¹⁹ secondo quanto stabilito dalla legislazione speciale e, in relazione alla quale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi definendone i tempi e i modi di applicazione²⁰.

Sotto il profilo dell'esecuzione della pena, poi, ai sensi dell'art. 16-*nonies* decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, i collaboratori possono accedere — anche in deroga ai limiti di cui agli artt. 176 c.p. e 30-*ter* e 47-*ter* O.P. — alle misure premiali della liberazione condizionale della pena, dei permessi premio e alla detenzione domiciliare.

L'enorme stratificazione normativa, la complessità dell'argomento e la pluralità delle fonti rendono impossibile, in questa sede, un'analisi critica dei benefici premiali riconosciuti ai collaboratori di giustizia²¹. Tuttavia, il raffronto con

¹⁵Si v. Cass., sez. VI, 6 novembre 2014, n. 46067, con nota di S. PAZIENZA, *Sentenze Pilota della Corte Edu e revisione del processo: spunti di riflessione dalla Corte di Cassazione*, in *Quest. Giust.*, 2015, consultabile in www.questionegiustizia.it; più recente e conforme Cass., sez. I, 23 marzo 2023 n. 22311.

¹⁶Il riferimento è al § 28, p. 6 ove il ricorrente afferma "*accomplice evidence was commonly seen with scepticism, which was reflected, for example, in the provisions of the Italian Code of Criminal Procedure (Article 192), which provided that, as a matter of principle, statements made by either the co-accused charged with the same offence or a person accused in joined proceedings had to be corroborated by other evidence confirming their reliability.*"

¹⁷Per una precisa analisi sia consentito il rinvio a D. PERRINI, *Collaboratori e testimoni di giustizia. Aspetti giuridici e sociologici*, ADIR-L'altro diritto, 2007.

¹⁸Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, recante: "*Provvedimenti*

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" pubblicato in G.U. il 12 luglio 1991, consultabile in www.normattiva.it

¹⁹L'articolo — che ricalca essenzialmente l'art. 7 del d.l. 31 dicembre 1991 n. 419 — è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*". Per un maggiore approfondimento si v. E. DOLCINI - G.L. GATTA., *Codice penale commentato*, tomo I, V ed., 2021, pp. 1461-1463.

²⁰Cfr. Cass., SS.UU., 18 marzo 2010, n. 10713.

²¹Per una maggiore esaustività si v. A. BERNASCONI, (*voce*) *Criminalità organizzata (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, IV agg., 2000, pp. 501-519.

gli artt. 205²², 218²³, 2019²⁴ e 228²⁵ del codice di procedura slovacco, al netto delle prassi giudiziarie in uso, consente di cristallizzare la prima distinzione: la disciplina italiana non prevede nessuna sospensione né dell'azione penale né del processo in corso a carico del "pentito". Tuttavia, come prima visto, i vantaggi derivanti dalla collaborazione non sono irrilevanti.

Sul versante della valutazione probatoria, invece, il tema necessita di alcune precisazioni.

La principale censura rilevata dalla CEDU al diritto slovacco attiene alla circostanza per la quale i giudici nazionali hanno valutato il narrato del correo-collaboratore di giustizia al pari di qualsiasi prova testimoniale.

La disciplina processuale italiana, invece, è parzialmente diversa ed è incentrata sull'operatività

dell'art. 192 c.p.p. in relazione al quale, più e più volte, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nella sua più autorevole composizione. Sul tema, l'insegnamento accademico²⁶ e giurisprudenziale è, a dir poco, imponente. Pur non essendo questa la sede per effettuare una lunga disamina di questa tematica, valga solo ricordare che, nel nostro ordinamento, in tema di dichiarazioni del collaboratore di giustizia bisogna preliminarmente accertare se egli ricopre una delle posizioni previste nei commi 3 e 4, vale a dire: coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. In caso si versi in una di queste ipotesi le sue dichiarazioni, secondo la regola prevista dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

²² L'art. 205 della legge 301/2005 Coll. prevede "Se l'imputazione complica notevolmente l'accertamento della corruzione, del reato di costituzione, pianificazione e sostegno di un gruppo criminale, o di un reato commesso da un gruppo organizzato o da un gruppo criminale, del reato di omicidio premeditato o di reati di terrorismo, o dell'accertamento del autore di tale reato, l'ufficiale di polizia può, previo consenso del pubblico ministero, per il periodo necessario, sospendere temporaneamente l'imputazione di tale reato o di altro reato nei confronti di una persona che sia significativamente impegnata a chiarire un reato di questi reati o nell'identificazione dell'autore. L'atto d'accusa non può essere temporaneamente rinviato contro l'organizzatore, la guida o l'ordinatore del reato, al cui chiarimento partecipa. (2) L'ufficiale di polizia farà un verbale del rinvio provvisorio dell'atto di accusa, una copia del quale sarà inviata al pubblico ministero entro 48 ore. (3) Se non sussistono più i motivi per il temporaneo rinvio dell'atto di accusa, l'ufficiale di polizia, su indicazione del pubblico ministero, deposita senza indugio l'atto di accusa". Si v. www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20230601.

²³ L'art. 218 prevede che "Il pubblico ministero può interrompere condizionalmente il procedimento penale nei confronti dell'imputato che ha partecipato in misura significativa all'accertamento della corruzione, del reato di costituzione, organizzazione e sostegno di un gruppo criminale o di un reato commesso da un gruppo organizzato o da un gruppo criminale o reati penali di terrorismo, o nell'accertamento o nella condanna dell'autore di tale reato, e l'interesse della società a chiarire tale reato supera l'interesse a perseguire l'imputato per tale reato o per un altro reato; l'azione penale non può essere sospesa condizionalmente contro l'organizzatore, la guida o l'ordinatore del fatto criminale, al chiarimento del quale ha partecipato. (2) Nella delibera sulla sospensione condizionale del procedimento penale, all'imputato sarà concesso un periodo di prova da due a dieci anni. Il periodo di prova inizia con la validità della delibera sulla sospensione condizionale dell'azione penale. Nella delibera si ordina all'imputato di soddisfare le condizioni di cui al comma 1 durante il periodo di prova. (3) La delibera sulla sospensione condizionale dell'azione penale è consegnata all'imputato, alla vittima e all'informatore, se non è anche vittima; l'imputato, la vittima e il denunciante possono

sporgere denuncia nei suoi confronti, che ha effetto sospensivo."

²⁴ La disposizione di cui all'art. 219, invece, recita "Se l'imputato durante il periodo di prova soddisfaceva la condizione ai sensi del § 218 par. 1, il pubblico ministero decide che l'imputato ha dato prova di sé. In caso contrario, decide, anche durante il periodo di prova, che il procedimento penale prosegua. Emette una risoluzione sulla certificazione o la continuazione dell'azione penale. (2) Se, entro due anni dalla scadenza del periodo di prova, non è stato emesso il provvedimento di cui al comma 1 senza colpa dell'imputato, si considera che abbia dato prova di sé. (3) La delibera di cui al comma 1 è consegnata all'imputato e alla vittima; l'imputato e la vittima possono sporgere querela contro di lui, che ha effetto sospensivo. (4) La validità legale della delibera che dichiara che l'imputato ha dimostrato lui stesso, o la scadenza del termine secondo il paragrafo 2, gli effetti dell'interruzione del procedimento penale secondo § 9 par. 1 lettera e)".

²⁵ L'art. 228, § 3, disciplina l'ipotesi della sospensione del procedimento nel caso in cui "l'imputato è coinvolto in modo significativo nelle indagini per corruzione, reato di costituzione, organizzazione e sostegno di un gruppo criminale o reato commesso da un gruppo organizzato o gruppo criminale, il reato di omicidio premeditato o reati di terrorismo, o nell'accertamento o nella condanna dell'autore di tale reato, per tale reato o per altro reato; l'azione penale non può essere interrotta nei confronti dell'organizzatore, della guida o dell'ordinatore del reato, al cui chiarimento partecipa".

²⁶ Sul tema di chiamata in correità, reità, reità *de relato* e riscontri si v. T. RAFARACI, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, pp. 675 ss; V. DE FELICE, *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata di correo*, in *Arch. pen.*, 2014, pp. 1-8; M. DI VINCENZO, *Modalità acquisitive della narratio correus. L'assunzione delle dichiarazioni*, in *Arch. pen.*, 2014, pp. 9-19; M. DELL'UNTO, *Acquisizioni delle dichiarazioni del chiamante in dibattimento*, in *Arch. pen.*, 2014, pp. 19-26; I. CRISCUOLO, *La valutazione della chiamata in correità*, in *Arch. pen.*, 2014, pp. 26-30; R. IACOBONI, *L'accertamento estrinseco della chiamata: i riscontri*, in *Arch. pen.*, 2014, pp. 30-33.

devono essere valutate «*unitamente agli elementi di prova che confermano l'attendibilità*».

Secondo un amoso e mai sopito dibattito giurisprudenziale, la regola *ex art. 192, comma 3, c.p.p.* da un lato rappresenterebbe un limite al principio del libero convincimento del giudice²⁷ previsto dall'art. 192, comma 1; dall'altro, invece, indicherebbe un "criterio argomentativo" che il giudice deve seguire per portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti che rivestono determinate posizioni²⁸. A prescindere dall'orientamento che si intende abbracciare, un dato è ineludibile: la disposizione in esame impone al giudice di motivare l'attendibilità del correo narrante. Essa deve essere sorretta da concreti elementi di giudizio contraddistinti da univocità, coerenza e non contraddittorietà, vale a dire che deve trattarsi di riscontri certi, univoci, specifici e individualizzanti, sì da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata. Trattandosi di dichiaranti portatori di un interesse personale, affinché si possa ritenere attendibile il narrato di cui trattasi è necessario procedere ad un profondo e rigido scrutinio. Nella prassi giurisprudenziale si impone una triplice verifica della chiamata in correità: anzitutto, si deve procedere ad un controllo

di "attendibilità personale" del dichiarante; successivamente è necessario verificare l'"attendibilità intrinseca" della dichiarazione e, infine, procedere a un controllo di "attendibilità estrinseca" attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura²⁹.

Ad onore del vero bisogna anche evidenziare come detta linea di insegnamento, estremamente rigida, sovente abbia subito alcune deroghe. È il caso, ad esempio, della "frazionabilità del dichiarato" in virtù della quale è possibile "salvare" una parte del narrato, ritenuto attendibile e adeguatamente riscontrato, anche laddove altra parte sia ritenuto inattendibile. Affinché ciò sia possibile, però, la parte viziata non deve intaccare l'organicità e la coerenza del racconto³⁰.

È il caso, ancora, della possibilità di utilizzare come riscontro individualizzante le dichiarazioni rese *de relato* o, ancora, fondare un giudizio di responsabilità penale sulla base di una dichiarazione di "reità *de relato*" potendo quest'ultima essere riscontrata, nell'impossibilità di escutere la fonte diretta, da altre chiamate di analogo tenore, così come affermato dalle Sezioni Unite "Aquilina e altri"³¹.

²⁷ In tali termini Cass., 19 gennaio 1990, Cardaropoli, in *A. n. proc. pen.*, 1991, pp. 129 ss; Cass., 1° luglio 1999, D'Arrigo ed a., in *Giust. pen.*, 2000, 3, pp. 390 ss; Cass.,

²⁸ Cfr. Cass., 30 gennaio 1992, Altadonna, in *Cass., pen.* 1993, 2585;

²⁹ Tra le tante si v. Cass., sez., III, 6 ottobre 2014, n. 41347, in *Processo pen. e giust.*, nella quale si afferma come "la problema centrale in tema di utilizzo di dichiarazioni di pentiti attiene alla necessaria approfondita delibazione di attendibilità personale dei collaboranti, esame preventivo, generale e infettibile, senza il quale quelli successivi di credibilità intrinseca di coerenza e logica interna e di ricerca di riscontri esterni appaiono incompleti e non autosufficienti oltre che secondari". Una ricostruzione giurisprudenziale precisa, che tiene conto di ogni aspetto relativo alla valutazione del collaboratore di giustizia, si rinviene in Corte App. Palermo, sez. I, 11 aprile 2022, n. 2819. In tema di attendibilità intrinseca si afferma come "Al giudizio sulla credibilità del soggetto deve seguire la verifica sulla attendibilità intrinseca delle sue specifiche dichiarazioni, tenuto conto della spontaneità e costanza, della reiterazione senza contraddizioni, della logicità e dell'articolazione, ovvero della molteplicità di contenuti descrittivi. In proposito, è stato chiarito che una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamato in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata. occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione,

resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p."

³⁰ Si v. Cass., sez. I, sent. 10 dicembre 2010, n. 16674; Cass., sez. II, 13 novembre 2017 n. 51650, con nota di F. URBINATI, *Frazionabilità della valutazione e chiamata in correità*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2018, 1, consultabile in www.giurisprudenzapenale.it

³¹ Cfr. Cass. SS. UU., 29 novembre 2012, n. 20804, *Aquilina ed a.* A riguardo, per dovere di completezza deve essere affermato che il riscontro operato attraverso altra chiamata *de relato* può avvenire solo se sono rispettate dette condizioni: «per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono

Individuata così la cornice normativa ed ermeneutica all'interno della quale operare è possibile evidenziare che la disciplina interna, diversamente da quella attenzionata dalla CEDU, si compone di un meccanismo complesso, e a tratti farraginoso, che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) consentire di "elevare" le dichiarazioni geneticamente dubbie a rango di prova pienamente attendibile; non a caso, infatti, autorevole dottrina³² ha qualificato la chiamata di correo «*elemento a potenziale probatorio*».

Se si raffronta il codice processuale italiano con quello slovacco, la disciplina interna richiede delle condizioni non presenti in quello estero: ai sensi del § 12 del C.P.P. slovacco, infatti, «*le autorità preposte all'applicazione della legge e il tribunale valutano le prove ottenute con mezzi leciti secondo la propria convinzione interna, sulla base di un'attenta considerazione di tutte le circostanze del caso, sia singolarmente che nel complesso, indipendentemente dal fatto che siano state ottenute dal tribunale, dalle autorità preposte all'applicazione della legge o da una delle parti*»³³. Nessuna diversa disposizione, infatti, prevede criteri logico-argomentativi a supporto della valutazione delle dichiarazioni auto ed etero confessorie. La valutazione delle prove, a prescindere dalla fonte, è soggetta solo alla "convinzione interna" del giudicante.

Così ragionando, dunque, nell'ordinamento interno non dovrebbe registrarsi una violazione del giusto processo, contrariamente a quanto accaduto nel caso in commento. Ciò soprattutto alla luce dell'obbligo motivazionale e dei canoni di una valutazione rigorosa, certa e precisa, imposti sia dal codice di rito che dalla giurisprudenza di legittimità.

Una crepa, però, nella disciplina italiana emerge e rappresenta anche uno degli aspetti valutati dai giudici di Strasburgo: le ragioni e i vantaggi alla base della collaborazione.

Il diritto interno non richiede un pentimento sincero, né puri motivi di resipiscenza. È un principio oramai granitico nella giurisprudenza italiana e anche nella legislazione premiale³⁴: ciò che la legge richiede è che si tratti di un contributo effettivo alle indagini. Tanto che, anche a fronte dell'effettiva sussistenza di rancori, astio, e interessi personali, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non può essere esclusa; al più rappresenta una necessità, per il giudice, si procede ad un accertamento più approfondito onde sondare la veridicità del contenuto³⁵.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la soluzione offerta dalla giurisprudenza non appare condivisibile, in quanto il rischio concreto di manipolazione delle dichiarazioni non viene realmente affrontato.

Ciò si traduce in un'inevitabile tensione delle garanzie processuali, le quali non di rado cedono dinanzi ai pretesi canoni di efficienza e di effettività dell'apporto contributivo del correo narrante.

5. CONCLUSIONI

Non vi è dubbio che la pronunzia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo apra una breccia nell'intricato mondo dei benefici dei collaboratori di giustizia.

Il fenomeno della criminalità organizzata ha portato, negli anni, alla creazione di meccanismi operativi particolarmente efficaci per bucare "il muro di gomma" — apparentemente impenetrabile — del crimine organizzato, sia mafioso che comune.

La procedura della condotta collaborativa ha sempre avuto un'attenzione particolarmente forte, consentendo di aggirare ostacoli e limiti normativi. In alcuni casi, come accaduto in Slovacchia, accanto ai benefici premiali, sono andate formandosi delle prassi giudiziarie totalmente illegittime, in cui l'agire statale viene deliberatamente modulato sulla scorta di esigenze processuali *intuitu personae*.

rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse».

³²Così si espresse G. TRANCHINA, *I canoni di valutazione probatoria della chiamata in correità*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 644-654; si v. anche S. LONATI, *Il nodo irrisolto della chiamata di correo*, in *Ragion pratica*, 1998, 10, pp. 243-269.

³³Per consultare il testo in lingua originale si veda www.slovlex.sk

³⁴Si veda, in particolare l'art. 16-*quater*, d. l. 15 gennaio 1991 n. 8, così come convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82 e ss.mm.ii. Per approfondimenti si v. A. ALBERICO, *Collaboratori di giustizia*, in *Il penalista*, consultabile in www.ilpenalista.it

³⁵In tali termini si v. Cass., sez. II, sent. 21 giugno 2017, n. 33519.

Tale modo di agire non può essere condiviso e la Corte sovranazionale, nel criticare ed evidenziare l'arbitrarietà di detti accordi con l'organo inquirente, ne ha sancito la totale iniquità.

L'ordinamento giuridico domestico, come già detto, non riconosce, attraverso norme positive, tali facoltà all'organo inquirente, né si registrano prassi giudiziarie di tale tenore. In linea prettamente teorica, sulla base delle regole processuali e giudiziarie non sarebbe possibile individuare una potenziale violazione dell'art. 6 della Convenzione.

Va anche detto, però, la sentenza ha messo a fuoco vari profili: dai benefici, all'accordo con l'Accusa, alla regola di valutazione probatoria, ai motivi della collaborazione. Se è vero che ogni sentenza della CEDU riguarda il singolo caso portato alla sua attenzione, ciò non significa che alcune criticità rilevate non possono costituire il meccanismo propulsivo per indurre una possibile riflessione interna.

Del resto, le criticità della legislazione premiale e del doppio binario sanzionatorio per i reati *ex art. 51, comma 3-bis e quater c.p.p.* sono plurime e note in ogni latitudine e non possono ritenersi interamente rassicurati le regole previste dal codice processuale italiano.

L'affievolimento delle garanzie difensive, unitamente all'inesistente principio di parità delle armi, sovente comporta una restrizione del principio del contraddittorio. Né il rigido meccanismo *ex art. 192, comma 3, c.p.p.* vale ad escludere il rischio elevato di manipolazione. Del resto, per la giurisprudenza gli interessi personali al pari delle ulteriori criticità, possono essere (e sono) superati dalla presenza dei riscontri: il riscontro dà attendibilità al dichiarante, sia pure parziale.